



COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 7 – 2018

Contributi versati a titolo di conversione in welfare del premio di risultato aziendale

Si Informano gli aderenti interessati che, al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione previsto, Fopen ha predisposto una funzione, accessibile dall'area riservata del sito web www.fondofopen.it, mediante la quale sarà possibile visionare l'importo versato dall'azienda a titolo di premio di produttività welfare, confermarlo e generare il modulo precompilato da inviare al Fondo. Qualora l'importo fosse non corretto o mancante, è disponibile, nell'apposita sezione, un modulo in bianco da compilare, sottoscrivere ed inviare via fax o per posta.

Precisiamo che l'importo visibile nell'area riservata non comprende i contributi welfare di competenza della retribuzione di dicembre 2017 in quanto gli stessi, essendo stati versati al Fopen nel mese di gennaio 2018, dovranno essere comunicati entro il 31 dicembre 2019.

Tale operatività discende dalla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, dell'Agenzia delle Entrate, in cui viene disciplinato il trattamento fiscale dei contributi derivanti da conversione in welfare del premio di risultato (o di produttività) aziendale.

La normativa introdotta con la legge di stabilità 2016 e modificata con le leggi di bilancio 2017 e 2018, prevede che il lavoratore possa convertire il premio di produttività erogato dal proprio datore di lavoro, nei limiti di 3.000 euro annui, in contributo "welfare" verso il fondo pensione cui risulta iscritto. In tale caso, le somme interessate, non entrano nel limite di Euro 5.165 previsto per la deducibilità fiscale e, al momento della percezione di prestazione (anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica in capitale o rendita) non saranno sottoposti ad alcuna tassazione.



La circolare sopra citata prevede a carico dell'interessato, ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale, l'obbligo di comunicazione al fondo pensione dell'ammontare del premio di risultato convertito in welfare e versato sulla propria posizione individuale.

La scadenza per tale adempimento è fissata (analogamente a quanto previsto per i contributi non dedotti) al 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello di versamento.

La mancata comunicazione dei contributi nei termini previsti dalla Circolare citata, implica la decadenza del beneficio dell'esenzione fiscale.

Pertanto il Fondo ha provveduto ad inviare una comunicazione (via email, o posta ordinaria) all'indirizzo disponibile ricordando l'adempimento e le istruzioni operative per lo stesso.

Preghiamo le aziende e le OO.SS. di dare al presente comunicato la massima visibilità sui luoghi di lavoro.

Roma, 5 novembre 2018

Fondo Pensione Fopen